



## Comune di SALIZZONE

Piazza Castello 1 - 37056 ( VR )  
0457100013 0457103111  
tributi@comune.salizzone.vr.it salizzone.vr@cert.ip-veneto.net  
www.comune.salizzone.vr.it  
P.I. 00709050231

Codice Fiscale/Part. Iva FNTSNT59L56H714V  
Codice Contribuente 00599

### OGGETTO: Invio nota informativa NUOVA IMU 2020 e modello F24 per il pagamento.

Gentile contribuente,

La legge di bilancio per l'anno 2020, legge n.160 del 27.12.2019, che ha abrogato l'imposta unica comunale (IUC), ad eccezione della TARI, disciplina la nuova IMU dai commi dal 738 al 783. L'Amministrazione Comunale ha deciso, anche quest'anno, di inviare alle famiglie di Salizzone i modelli per il pagamento F24 precompilati per la rata di acconto e di saldo della "NUOVA" IMU relativa agli immobili presenti nella banca dati del Comune, con allegata la situazione patrimoniale. E' un'iniziativa finalizzata ad aiutare i concittadini nel versamento delle imposte, ed il costo di tale servizio è a completo carico del Comune. E' un immane onere che l'Amministrazione si assume, con l'auspicio di far risparmiare tempo e denaro ai propri contribuenti

Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili.

#### Soggetti passivi IMU

- Possessore di immobili, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati ad esclusione dell'abitazione principale e relative pertinenze. Fanno eccezione, e quindi sono sottoposte al pagamento dell'IMU, le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze;
- Proprietario, titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- E' soggetto passivo d'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. (comma 743)
- Possessori di terreni agricoli;
- Possessori di fabbricati rurali destinati ad uso abitativo;
- Possessori di aree edificabili.
- Concessionario di aree demaniali
- Locatario di contratti di locazione finanziaria dalla data della stipula del contratto e per tutta la durata del contratto.

#### 1. Abitazione Principale e relative pertinenze

E' esente dall'imposta l'abitazione principale censita in categorie diverse da A/1, A/8 e A/9, nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'esenzione si applica alle pertinenze, (così definite dall'art.817 del Codice Civile) classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

#### 2. Immobili concessi in comodato

Art. 1, comma 747 lettera c) La base imponibile IMU è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

#### 3. Riduzione IMU per contratti a canone concordato

Il comma 760, art. 1 L. 160/2019, per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento.

Sul punto consultare per ciascun Comune l'esistenza degli accordi citati e l'aliquota di riferimento deliberata per l'anno 2020.

#### 4. IMU non si applica

- Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- Ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22/04/2008 pubblicato nella G.U. n. 146 del 24/06/2008;
- Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- Alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento, o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- A un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare;
- All'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione è applicata ad una sola unità immobiliare;



- Ai fabbricati classificati o classificabili nelle categorie da E/1 a E/9.

## 5. Esenzione IMU sui terreni agricoli

Il nuovo articolo 1, comma 758, contempla l'esenzione dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione.

Per conoscere tutte le novità da applicare per l'anno 2020 e tutto quanto Le è utile sapere per un corretto adempimento, La invitiamo a collegarsi al sito internet [www.comune.salizzole.vr.it](http://www.comune.salizzole.vr.it) dove troverà il regolamento comunale per l'applicazione della "nuova Imposta Municipale Propria".

### A chi bisogna pagare l'IMU

L'IMU è interamente destinata al Comune. Per gli immobili di categoria D è riservata allo Stato il gettito calcolato ad aliquota del 0,76%, mentre la differenza tra lo 0,76% e l'aliquota deliberata dal Comune andrà versato al Comune stesso.

Il pagamento, in ottemperanza a quanto stabilito al comma 762, art. 1 L. 160/2019, sarà eseguito secondo le seguenti disposizioni:

In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

Il versamento potrà essere fatto utilizzando il **modello F24 allegato**. Può trovare altri modelli presso qualunque banca, agente della riscossione o sportello postale o può scaricarlo in formato elettronico dal sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) o dal sito del Comune sopra indicato.

I soggetti titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti esclusivamente con modalità telematiche.

I codici per i versamenti al Comune e allo Stato sono i seguenti

|                                                | COD. TRIBUTO COMUNE | COD. TRIBUTO STATO |
|------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| Abitazione principale A/1 A/8 A/9 e pertinenze | 3912                | QUOTA NON DOVUTA   |
| Fabbricati Rurali                              | 3913                | QUOTA NON DOVUTA   |
| Terreni                                        | 3914                | QUOTA NON DOVUTA   |
| Aree fabbricabili                              | 3916                | QUOTA NON DOVUTA   |
| Altri Fabbricati                               | 3918                | QUOTA NON DOVUTA   |
| Fabbricati cat. D                              | 3930                | 3925               |

Utilizzare i seguenti codici tributi per il versamento tramite modello F24 EP dell'IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo cat. D:

|                   | COD. TRIBUTO COMUNE | COD. TRIBUTO STATO |
|-------------------|---------------------|--------------------|
| FABBRICATI CAT. D | 360E                | 359E               |

I pagamenti per il 2020 effettuati con F24 devono riportare il codice identificativo del Comune: H714.

Prestare la massima attenzione ad indicare in modo chiaro il Codice catastale del Comune del campo "Codice ente/Codice comune" della "Sezione IMU e altri tributi locali". Un'indicazione errata o non chiara può causare il riversamento dell'importo da Lei pagato ad un Ente non competente. Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta.

### SCADENZE ACCONTO/SALDO ANNO 2020

|                                                                     |                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 16/06/20 salvo proroghe derivanti dall'emergenza sanitaria Covid-19 | 16/12/20 salvo proroghe derivanti dall'emergenza sanitaria Covid-19 |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore ad euro 9,00 (nove/00). Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Qualora dovesse riscontrare qualche inesattezza nei dati inviati, Le chiediamo di segnalare all'Ufficio Tributi. Se invece Lei non fosse più soggetto passivo IMU, non deve tenere conto di tale nota informativa, ma comunque si consiglia di comunicarlo, al fine di correggere la banca dati presente negli archivi comunali.

### P.A.T.I.

Alcune zone del Comune sono state inserite nel Piano Attuativo Territoriale e sono soggette ad una diversa tassazione a seconda della zona dove insiste il terreno. Tutti i cittadini sono tenuti a controllare e verificare la propria posizione contributiva, accertandosi se il proprio terreno è stato interessato dal Piano degli interventi.

### MODIFICHE VALORE AREE FABBRICABILI

Con delibera di Giunta Comunale n. 5 del 17/02/2017 sono stati variati i valori minimi di riferimento delle aree edificabili. Al fine del calcolo dell'imposta, si invita a verificare l'esattezza dei dati presenti nei nostri archivi. Qualora si riscontrassero incongruità i contribuenti possono rivolgersi all'Ufficio Tributi per aggiornare il valore e ritirare il modello F24 corretto.

### MODIFICHE VALORE CATASTALE PARTICELLE TERRENI

Il catasto ha modificato la rendita catastale di alcune particelle dei terreni per variazioni culturali. Si prega di verificare l'esattezza dei propri imponibili.

Si precisa che l'imposta è calcolata sulla base della dichiarazione ICI/IMU in possesso presso l'ufficio Tributi. Eventuali inesattezze sono dovute ad una mancata corrispondenza tra il contribuente e l'ufficio.

Restando a disposizione per ulteriori informazioni, Le porgiamo cordiali saluti.

F.to IL SINDACO  
(geom. Angelo Campi)

### ALIQUEUTE IMU ANNO 2020

| Aliquota | Tipo di immobile                                                                                                                       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6,00 %   | per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze con detrazione pari a € 200,00               |
| 10,6 %   | Aliquota ordinaria per tutti gli immobili comprese aree fabbricabili e fabbricati di tipologia D, di cui il 7,6% va versato allo Stato |
| 8,6 %    | Terreni agricoli                                                                                                                       |
| 2,00 %   | Immobili merce                                                                                                                         |
| 1,00 %   | Fabbricati rurali                                                                                                                      |

### RICHIESTA INFORMAZIONI

Orari apertura al pubblico dell'Ufficio Tributi:  
Solo su appuntamento a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19

### INTERNET

Sono disponibili ulteriori informazioni, collegandovi al sito internet del Comune [www.comune.salizzole.vr.it](http://www.comune.salizzole.vr.it) scrivendo a e-mail: [tributi@comune.salizzole.vr.it](mailto:tributi@comune.salizzole.vr.it) oppure pec: [salizzole.vr@cert.ip-veneto.net](mailto:salizzole.vr@cert.ip-veneto.net) Telefonando: 0457100013 int.5 oppure 0452057531